

DIRITTO SOCIETARIO

Ammessa la trasformazione eterogenea di una società di capitali in azienda speciale consortile

di Fabio Landuzzi

La **Corte dei Conti – Sezione Autonomie** – con **Deliberazione n. 2/SezAut/2014/QMIG** interpellata sulla realizzabilità, da parte di un Comune, della **trasformazione eterogenea** di una **società di capitali** incaricata della gestione di un **servizio pubblico di rilevanza economica** (nel caso di specie, si trattava del servizio idrico), **in azienda speciale consortile**, ha enunciato il seguente **principio di diritto**: “l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica in azienda speciale consortile **è compatibile sia con le norme civilistiche**, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e **sia con le disposizioni pubblicistiche** intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

In modo particolare, la pronuncia é interessante sotto il primo profilo, ovvero quello strettamente civilistico riguardante la **compatibilità** di una siffatta operazione **rispetto alla disciplina del codice civile** riguardo all’istituto della trasformazione eterogenea. Il ragionamento sviluppato dalla Corte dei Conti parte dalla constatazione che il **corpus normativo della trasformazione** societaria è costituito da un **set di disposizioni generali** che governano l’istituto e **valevoli per qualsiasi tipologia di trasformazione**, a cui si aggiungono **tre ulteriori sezioni** dedicate nello specifico rispettivamente alle fattispecie della:

1. **Trasformazione progressiva**, ovvero da società di persone in società di capitali;
2. **Trasformazione regressiva**, ovvero da società di capitali in società di persone;
3. **Trasformazione eterogenea**.

Nell’ambito della disciplina generale, **l’articolo 2498, Cod.civ.**, sancisce il **principio di continuità** stabilendo che con la trasformazione, **l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi** e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. In questo contesto, **l’articolo 2500-quinquies, Cod.civ.**, riguardo alla **trasformazione eterogenea da società di capitali**, prescrive che detta società si può trasformare in **consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione**; **nulla dice** la norma riguardo al caso della **trasformazione in azienda speciale consortile**, che comporta il passaggio da società di diritto privato (la Spa) a **ente di diritto pubblico** (l’azienda speciale) disciplinato dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e dotato di

personalità giuridica e autonomia patrimoniale.

L'**interrogativo** posto quindi alla Corte dei Conti **era se, nel silenzio dell'articolo 2500-quinquies**, Cod.civ., e nel contesto dell'affermato principio di continuità, pur in assenza di una espressa menzione nella norma, **l'ipotizzata trasformazione della Spa potesse essere compiuta**.

La **risposta affermativa** fornita dalla **Corte dei Conti** parte dalla osservazione secondo cui **l'elemento della continuità** affermato dalla norma civilistica dovrebbe essere **identificato nell'azienda**, intesa come il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; la trasformazione trova quindi una giustificazione nell'esigenza di **salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo** e di evitarne la disgregazione. In questa ottica, quindi, si arriva a sostenere che **l'elenco contenuto all'art. 2500-quinquies**, Cod.civ., **non é tassativo** e che pertanto sono configurabili ulteriori fattispecie trasformative. Nel caso di specie, inoltre, **l'azienda speciale** che risulta dalla trasformazione **conserva un patrimonio separato** a garanzia dei terzi.

In conclusione, quindi, **l'operazione di trasformazione da Spa ad azienda consortile**, sulla base di questa chiave interpretativa allargata dell'articolo 2500-quinquies, Cod.civ., viene considerata **compatibile con l'ordinamento vigente**.